



Decreto Dirigenziale n. 120 del 05/09/2016

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

Direzione Generale 11 - Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili

U.O.D. 6 - UOD Formazione professionale

Oggetto dell'Atto:

DELIBERAZIONE N.157 DEL 19/04/2016 - B.U.R.C. N.26 DEL 26/04/2016 -
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI EX ALLEGATO A PER
RESPONSABILE TECNICO DI IMPRESE E CONSORZI ESERCENTI IL SERVIZIO DI
REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI A MOTORE E DEI LORO RIMORCHI E
RESPONSABILE TECNICO DI IMPRESE E CONSORZI ESERCENTI IL SERVIZIO DI
REVISIONE PERIODICA DEI MOTOVEICOLI E DEI CICLOMOTORI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a) con Deliberazione n.157 del 19/04/2016 (B.U.R.C. n.26 del 26/04/2016) la Giunta Regionale, in coerenza alle disposizioni di cui al D.P.R. n.495 del 16/12/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", in particolare l'art. 240, comma 1, lettera h), approva gli standard professionali e formativi per le due figure in uscita di *Responsabile Tecnico di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi* e *Responsabile Tecnico di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori*;
- b) il disposto dell'art.10, comma b. dell'Allegato A alla D.G.R. 314 del 28/06/2016 (B.U.R.C. n.44 del 04/07/2016), approva la dispensa dalla frequentazione di singole Abilità e/o Conoscenze di Unità di Competenze;
- c) con l'Accordo sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 12/06/2003 venivano ratificate le "Modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i Responsabili Tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, da adottarsi ai sensi dell'art.240, comma 1, lettera h), del D.P.R. 16/12/1992, n.495 e ss.mm.ii.";
- d) con D.P.R. n.360 del 05/06/2001 si approvava il Regolamento definente, tra le altre, le modifiche agli artt. nn.239 e 240 e all'appendice X al Titolo III del sopra citato D.P.R. n.495 del 16/12/1992.

PRESO ATTO che

- a) la fase formativa – nel suo complesso e per entrambe le figure professionali in uscita - mira al trasferimento di competenze tecnico-professionali (conoscenze e abilità) necessarie alle verifiche ed ai controlli connessi all'intero processo di revisione sia di *veicoli a motore e loro rimorchi* che di *motoveicoli e ciclomotori*;
- b) i Moduli di entrambi i percorsi formativi sono omogenei nei contenuti sia per la parte teorica che per la parte pratica fatta eccezione per differenziazioni, di seguito evidenziate, legate a:

1° Modulo - Responsabile Tecnico di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi: nozioni in materia di classificazione dei veicoli, equipaggiamenti obbligatori e facoltativi, documenti di circolazione,

1° Modulo - Responsabile Tecnico di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori: nozioni in materia di classificazione dei veicoli, equipaggiamenti obbligatori e facoltativi, documenti di circolazione, **con particolare riguardo ai motocicli ed ai ciclomotori.**

3° Modulo - Responsabile Tecnico di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi: strumenti diagnostici **centrafari** ed **opacimetro**,

3° Modulo - Responsabile Tecnico di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori: strumenti diagnostici **provafari** e **contagiri**.

PRESO ATTO altresì che

con specifico riferimento ai Requisiti di Accesso di cui all'Allegato A alla D.G.R. 157/2016:

- a) il Ministero dei Trasporti – Dir. Gen. M.C.T.C. – Div. 43, con Circolare n.27/97 del 18.03.1997 (così come integrata dalla nota prot. n.1742/4383(C1) – D.C. IV n. B087 del 16.07.1997, in merito al requisito di cui all'art. 240, comma 1, lettera g), del D.P.R. 16.12.1992 n.495, come modificato dall'art. 2, lettera a) D.P.R. 05.06.2001 n.360, con cui si è definita la figura professionale del "Responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore" negli standard professionali e formativi (art.240 comma 1, lettere g, h), ha reso noto, relativamente al titolo di studio del Responsabile tecnico delle operazioni di revisione, che i Diplomi di maturità professionale di "Tecnico delle industrie meccaniche" e "Tecnico dei sistemi energetici" sono equipollenti al Diploma di maturità tecnica di Perito Industriale così come pure "tutti i diplomi rilasciati dal "Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale dell'Istruzione Professionale - Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato...";
- b) la Corte di cassazione – Sezione I – con Sentenza 09.03.2015 n.9966, ha dichiarato che la dichiarazione di fallimento non può essere iscritta nel casellario giudiziale anche se è stata pronunciata prima della riforma

del 2006, sancendo in tal modo la retroattività delle modifiche che, con il Dlgs 5/2006 prima e il correttivo e integrativo Dlgs 169/2008 poi, hanno portato all'abrogazione della norma che disponeva l'iscrizione nel casellario della sentenza di fallimento. Sul punto è intervenuta anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 39/2008 la quale "dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 50 e 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo in quanto stabiliscono che le incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale". Conseguentemente, a seguito dell'abrogazione della riabilitazione e della dichiarazione di incostituzionalità delle norme sopra dette, si è affermato il principio secondo cui le incapacità personali derivanti dalla dichiarazione di fallimento vengono meno automaticamente al momento stesso della chiusura del fallimento (Cassazione, sentenza n. 4630, del 26/02/2009).

VALUTATO che

- a) con riguardo alla formazione pratica presso il Laboratorio interno dell'Agenzia formativa accreditata ex D.G.R. 242/2013, è tuttavia da considerarsi obbligo aggiuntivo alla dotazione di Laboratorio specifico già in possesso, la disponibilità di licenza d'uso dei software tecnico-pratici previsti dai Moduli di riferimento di cui all'Allegato A alla D.G.R. 157/2016.

CONSIDERATO che

- a) per quanto sopra riportato, l'Agenzia formativa erogatrice ha facoltà di attuare simultaneamente i due percorsi formativi ai fini dell'acquisizione da parte dei soggetti in formazione di entrambe le Attestazioni di Idoneità in unica soluzione di Esame finale;
- b) a tal uopo, nell'erogazione contestuale dei due percorsi formativi, la trattazione dei Moduli 1° e 3° da parte dell'Agenzia formativa includerà tutti gli argomenti differenti sopra rilevati senza aggravio del monte ore complessivo approvato in sede di D.G.R. 157/2016 pari a trenta (30).

RILEVATO che

- a) ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui alla D.G.R. 157/2016, i soggetti operanti nel campo della revisione potranno avvalersi di un regime transitorio sino al 30/06/2017 e che a far data dal 01/07/2017 interviene inderogabile la verifica, da parte delle Province/Città Metropolitana di Napoli, preposte al rilascio delle autorizzazioni amministrative, in merito all'avvenuta acquisizione delle Idoneità previste da parte dei Responsabili Tecnici nominati dai Centri/Officine di revisione.

RITENUTO pertanto di

- a) dovere disporre che le Agenzie formative accreditate ed erogatrici dei due percorsi formativi, sia in simultanea che separatamente, acquisiscano la disponibilità di licenza d'uso dei software tecnico-pratici previsti dai Moduli di riferimento di cui all'Allegato A alla D.G.R. 157/2016;
- b) dovere porre in essere che le Agenzie formative che erogano in simultanea i due percorsi formativi ex D.G.R. 157/2016 attestino l'avvenuta completa trattazione degli argomenti previsti dall'Allegato A alla Deliberazione ivi incluse le differenziazioni di cui ai Moduli 1° e 3° senza aggravio del monte complessivo pari a trenta (30) ore e svolgano in unica soluzione l'Esame finale per il rilascio delle due Attestazioni di Idoneità previste;
- c) potere disporre che i soggetti operanti, in qualità di Responsabili Tecnici presso i Centri/Officine di revisione ai sensi del disposto della D.G.R. 157/2016, si avvalgano di un regime di transitorietà per l'adeguamento al dettato normativo del presente provvedimento sino alla data inderogabile del 30/06/2017;
- d) dovere disporre che, a far data dal 01/07/2017, tutti i Centri/Officine di revisione saranno oggetto di verifiche e controlli da parte delle Province/Città Metropolitana di Napoli, preposte al rilascio delle autorizzazioni amministrative, in merito all'avvenuta acquisizione delle Idoneità previste da parte dei Responsabili Tecnici nominati dai Centri/Officine di revisione già autorizzati.

VISTI (rif. collegati al tema oggetto del provvedimento)

- a) la Legge 29 luglio 2010, n.120;
- b) il Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n.81;
- c) l'Accordo sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 12 giugno 2003;
- d) il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 aprile 2003;
- e) il Decreto del Presidente della Repubblica n.360 del 05 giugno 2001;
- f) il Decreto del Presidente della Repubblica n.558 del 14 dicembre 1999;
- g) il Decreto del Presidente della Repubblica n.495 del 16 dicembre 1992;
- h) il Decreto legislativo n.285 del 30 aprile 1992.

VISTI altresì

(rif. nazionali tema lavoro e formazione)

- a) il Dint Inter-Ministeriale (M.L.P.S. e M.I.U.R.) del 30 giugno 2015;
- b) il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n.13;
- c) la Legge 28 giugno 2012, n.92;
- d) il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.76;
- e) il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n.276;
- f) il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 ;
- g) la Legge 24 giugno 1997, n.196;
- h) la Legge 15 marzo 1997, n.59;
- i) la Legge 7 agosto 1990, n.241;
- j) la Legge 21 dicembre 1978, n.845.

(rif. regionali tema lavoro e formazione)

- a) la D.G.R. n.314 del 28 giugno 2016;
- b) la D.G.R. n.808 del 23 dicembre 2015;
- c) la D.G.R. n.223 del 27 giugno 2014;
- d) il D.D. n.430 del 17 giugno 2014;
- e) la D.G.R. n.242 del 29 luglio 2013;
- f) il D.P.G.R. n.342 del 13 novembre 2013;
- g) la D.G.R. n.488 del 31 ottobre 2013;
- h) la Legge Regionale 18 novembre 2009, n. 14.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD 06-11-54 della Direzione Generale per l'Istruzione, La Formazione, Il Lavoro e le Politiche Giovanili – e della attestazione di regolarità del dirigente UOD medesima

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate di:

1. disporre che le Agenzie formative accreditate ed erogatrici dei due percorsi formativi, sia in simultanea che separatamente, acquisiscano la disponibilità di licenza d'uso dei software tecnico-pratici previsti dai Moduli di riferimento di cui all'Allegato A alla D.G.R. 157/2016;
2. porre in essere che le Agenzie formative che eroghino in simultanea i due percorsi formativi ex D.G.R. 157/2016 attestino l'avvenuta completa trattazione degli argomenti previsti dall'Allegato A alla Deliberazione ivi incluse le differenziazioni di cui ai Moduli 1° e 3° senza aggravio del monte complessivo pari a trenta (30) ore e svolgano in unica soluzione l'Esame finale per il rilascio delle due Attestazioni di Idoneità previste;

3. disporre che i soggetti operanti, in qualità di Responsabili Tecnici presso i Centri/Officine di revisione ai sensi del disposto della D.G.R. 157/2016, si avvalgano di un regime di transitorietà per l'adeguamento al dettato normativo del presente provvedimento sino alla data inderogabile del 30/06/2017;
4. disporre che, a far data dal 01/07/2017, tutti i Centri/Officine di revisione saranno oggetto di verifiche e controlli da parte delle Province/Città Metropolitana di Napoli, preposte al rilascio delle autorizzazioni amministrative, in merito all'avvenuta acquisizione delle Idoneità previste da parte dei Responsabili Tecnici nominati dai Centri/Officine di revisione già autorizzati;
5. trasmettere il presente atto alla Direzione Generale 11-54 ed all'Assessorato al ramo;
6. al Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale, perché provveda alla pubblicazione sul B.U.R.C. e al Servizio Comunicazione integrata per l'immissione sul Sito della Regione Campania www.regione.campania.it.

Prof. Prospero Volpe